



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PITTELLA, FEDELI, LAUS, D’ALFONSO, PORTA, VERDUCCI, GIACOBBE, MARILOTTI, ASTORRE, STEFANO, ROJC, MARGIOTTA, D’ARIENZO, FERRAZZI, IORI, MANCA e PINOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2022

Norme per la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico-artistico, archeologico e demoetnoantropologico ereditato dal monachesimo bizantino e dalla presenza di comunità italo-greche nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno del monachesimo italo-greco e della migrazione di popolazione grecofona in seguito alla conquista islamica della Sicilia del IX secolo, verso la Calabria, la Basilicata, la Campania e il Lazio meridionale, ha prodotto esiti significativi e duraturi condizionando gli assetti territoriali fino ai nostri giorni, dettando le linee evolutive del paesaggio rurale e lasciando testimonianze di importante valore culturale, in termini di evidenze materiali, di patrimonio storico-artistico, architettonico nonché paesaggistico, più genericamente demoetnoantropologico e devozionale. Non a caso questi stessi territori sono oggi, per gran parte, inclusi tra i confini di tre parchi nazionali: quello del Pollino, quello del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e quello dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese.

Quale fattore determinante nei processi di formazione delle specificità culturali identitarie di questo ampio comparto interregionale, l'azione svolta nei secoli altomedievali dal monachesimo e dallo stanziamento di comunità italo-greche originarie della Sicilia nella Calabria, Campania e Basilicata, ha prodotto un'eredità originale, esito di un sincretismo culturale che si esprime in maniera suggestiva nel patrimonio storico-artistico e archeologico sopravvissuto, in un complesso devozionale e valoriale unici al mondo.

I territori che custodiscono questo patrimonio culturale, che mette in stretta relazione le vicende culturali, storico-artistiche e religiose di ben cinque regioni del versante tirrenico del Mezzogiorno d'Italia (Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Lazio) sono in prevalenza classificabili come « aree interne ». Le strategie di sviluppo per questi

territori, come gli stessi indirizzi europei suggeriscono, devono tener conto, preliminarmente a ogni intervento, della specificità delle componenti antropologiche e storico-culturali e, di conseguenza, adottare indirizzi di sviluppo che siano in grado di delineare modelli efficienti sul lungo termine. La sfida pertanto non è solo programmare interventi puntuali per la valorizzazione di siti, emergenze architettoniche e ogni altro potenziale attrattore, ad esclusiva finalità turistica, ma pianificare una crescita sostenibile, in grado di recuperare modelli comportamentali e pratiche virtuose rispetto alla gestione degli assetti territoriali e di ripristinare un rapporto armonioso tra risorse disponibili e bisogni delle comunità locali, promuovendo attività economiche come l'agricoltura e l'allevamento allo stato brado o semibrado, compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e della sua biodiversità, ma anche ispirate dal complesso valoriale più autentico delle organizzazioni sociali di tipo tradizionale. Da qui il recupero di saperi e conoscenze, di usi gastronomici e pratiche culturali le cui origini sono immediatamente riconducibili al fenomeno della diffusione del monachesimo e delle comunità italo-greche nell'Italia meridionale.

Lo scopo del presente disegno di legge è disciplinare la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico-artistico, archeologico e demoetnoantropologico ereditato dal monachesimo bizantino e dalla presenza di comunità di migranti italo-greci nel Mezzogiorno medievale. L'articolo 1 reca i principi generali, sancendo che la Repubblica riconosce il predetto patrimonio, affidandone la ricognizione, il recupero, la manutenzione, la tutela e la valorizzazione allo

Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di individuazione del suddetto patrimonio, elencando la tipologia di beni materiali o immateriali riconducibili alla matrice culturale del monachesimo e delle comunità italo-greche. Inoltre, si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sia istituita presso il Ministero della cultura una Commissione di studio finalizzata al censimento, alla schedatura, all'analisi tipologica e alla mappatura dei beni rientranti nel patrimonio oggetto del disegno di legge, da effettuare entro sei mesi dal suo insediamento.

L'articolo 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il « Fondo per il patrimonio storico-artistico, archeologico e demoetnoantropologico ereditato dal monachesimo bizantino e dalla presenza di

comunità italo-greche nel Mezzogiorno », con una dotazione di 21,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e definisce gli interventi finanziabili nell'ambito di tale fondo. Si prevede in particolare, tramite decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del turismo, la definizione delle modalità per l'accesso al Fondo, con la previsione di determinati criteri premiali.

L'articolo 4, istituisce, altresì, un fondo presso il Ministero della cultura, con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, per la valorizzazione e la fruizione turistica dei siti e dei beni riconducibili al patrimonio ereditato dal monachesimo bizantino e dalla presenza di comunità italo-greche nel Mezzogiorno.

L'articolo 5 reca, infine, la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica promuove gli interventi contenuti nella presente legge in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge recano interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico e demoetnoantropologico ereditato dal monachesimo bizantino e dalla presenza di comunità italo-greche nel Mezzogiorno e nel resto del territorio italiano.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, promuovono la ricognizione, il recupero, la manutenzione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio di cui al comma 2.

4. Per le finalità della presente legge, lo Stato promuove la stipula e l'attuazione di appositi accordi di programma con le regioni, gli enti locali e le comunità religiose interessate, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2.

(Individuazione del patrimonio storico-artistico, archeologico e demoetnoantropologico ereditato dal monachesimo bizantino e dalla presenza di comunità italo-greche nel Mezzogiorno)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è isti-

tuita, presso il Ministero della cultura, la Commissione per lo studio del patrimonio storico-artistico, archeologico e demoetnoantropologico ereditato dal monachesimo bizantino e dalla presenza di comunità italo-greche nel Mezzogiorno e nel resto del territorio italiano, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da cinque membri, di cui uno nominato presidente.

3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per l'individuazione dei membri della Commissione, da selezionare, previa domanda, tra i docenti universitari con comprovate competenze in materia storica, storico-artistica e demoantropologica coerenti con le finalità della presente legge.

4. La Commissione, entro un anno dalla data di costituzione, provvede:

a) al censimento, alla mappatura, alla schedatura e all'analisi tipologica dei siti e dei beni riconducibili al patrimonio di cui all'articolo 1, comma 2;

b) alla redazione di una relazione finale sull'attività di cui alla lettera *a)*, corredata da schede, carte tematiche e indicazioni sulle possibili tipologie di intervento finalizzate al recupero, alla manutenzione, alla tutela e alla valorizzazione dei siti e dei beni riconducibili al patrimonio di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Il patrimonio di cui all'articolo 1, comma 2, è individuato dalla Commissione di cui al comma 1, nell'ambito dei seguenti beni materiali o immateriali riconducibili alla matrice culturale del monachesimo e delle comunità italo-greche, indipendentemente dal loro stato di conservazione:

a) insediamenti ed edifici religiosi, ivi inclusi monasteri, abbazie, chiese, santuari,

cappelle, cenobi rupestri, oratori, eremi e grotte;

b) insediamenti ed edifici civili;

c) collegamenti viari;

d) reperti mobili;

e) raffigurazioni pittoriche, scultoree e mosaicali;

f) archivi documentali;

g) ogni altro bene materiale riconducibile alla predetta matrice culturale;

h) elementi del patrimonio culturale immateriale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 3 novembre 2003, ratificata dall'Italia il 30 ottobre 2007.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Fondo per il recupero, la manutenzione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico e demotnoantropologico ereditato dal monachesimo bizantino e dalla presenza di comunità italo-greche nel Mezzogiorno)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura, è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 21,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, finalizzato al finanziamento di interventi per il recupero, la manutenzione, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni riconducibili al patrimonio di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito del fondo di cui al comma 1, i seguenti interventi, anche in compartecipazione

con le regioni e con gli enti territoriali interessati:

a) restauro scientifico e risanamento conservativo degli edifici di interesse storico, artistico e ambientale e dei beni storico-testimoniali esistenti nell'area territoriale interessata di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici o di privati;

b) restauro scientifico architettonico con sistemazione a rudere delle realtà in stato di degrado avanzato e riqualificazione funzionale dei siti e delle emergenze meglio conservate;

c) restauro dei beni mobili storico-artistici e documentali;

d) scavo archeologico e valorizzazione delle zone archeologiche, anche al fine della realizzazione di parchi archeologici di cui all'articolo 101, comma 2, lettera e), del citato codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18 aprile 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 165 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2012;

e) restauro virtuale di edifici, siti e aree fortemente compromessi o scomparsi o di aree oggetto di indagine archeologica non fruibili, nonché di reperti o opere d'arte, ricorrendo a tecnologie innovative quali la realtà aumentata;

f) infrastrutturazione e adeguamento dei percorsi e della viabilità storica a sostegno della fruibilità dei siti e degli attrattori culturali;

g) ingegneria naturalistica per la messa in sicurezza dei siti rupestri e della sentieristica di servizio;

h) tutela e salvaguardia dell'ambiente naturale, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio e di messa in sicurezza

dal rischio idrogeologico, che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici e il recupero di aree degradate;

i) sostegno agli interventi di potenziamento dell'attività museale, di documentazione e di studio di centri culturali e di ricerca, ivi incluso l'allestimento di mostre attraverso l'ausilio di tecnologie digitali.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del turismo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1, con priorità per gli interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma o protocolli d'intesa stipulati con regioni, comuni, enti ecclesiastici o soggetti privati interessati, con particolare attenzione a iniziative, accordi o protocolli istituzionali già posti in essere e in fase di attuazione e premialità specifica per gli accordi che coinvolgano più enti territoriali e regioni.

4. Ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono altresì autorizzati, a valere sul fondo di cui al comma 1 del presente articolo, trasferimenti diretti alle regioni a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, delle leggi regionali di attuazione e di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio di cui alla presente legge.

Art. 4.

(Fondo per la progettazione della fruizione turistica del patrimonio storico-artistico, archeologico e demoetnoantropologico ereditato dal monachesimo bizantino e dalla presenza di comunità italo-greche nel Mezzogiorno)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura, è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, finalizzato al finanziamento di interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica dei siti e dei beni riconducibili al patrimonio di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, i seguenti interventi, anche in concorrenza con le regioni e con gli enti territoriali interessati:

a) progettazione e realizzazione, ai fini della fruizione turistica dei siti e dei beni riconducibili al patrimonio di cui all'articolo 1, comma 2, nonché di itinerari tematici differenziati e di una rete interregionale di itinerari storici, culturali e devozionali, di manifestazioni ed eventi locali coerenti con il predetto patrimonio;

b) miglioramento della ricettività turistica nei territori che ospitano il patrimonio di cui all'articolo 1, comma 2, sul modello del turismo lento o esperienziale che promuova l'ospitalità diffusa e il coinvolgimento dei fruitori nello stile e nei ritmi di vita delle popolazioni locali, nei loro usi alimentari e nelle loro tradizioni folkloristiche e devozionali.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del turismo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono altresì autorizzati, a valere sul fondo di cui al comma 1 del presente articolo, trasferimenti diretti alle regioni a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, delle leggi regionali di attuazione e di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a 64,8 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024 e dell'articolo 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00